

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 17/2017

**ITALIA: IL PAESE DI BENGODI
DEGLI INVALIDI ?**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

ITALIA: IL PAESE DI BENGODI DEGLI INVALIDI ?

Le recenti affermazioni dei politici e degli studiosi di economia sulla necessità di prestare attenzione alla crescita delle pensioni di invalidità rende attuale quel vecchio detto secondo il quale " In Italia, un sigaro, una croce di cavaliere ed ...una pensione di invalidità non si negano a nessuno". Le statistiche sul numero degli italiani che si fregiano della qualifica di invalido (otto milioni, dieci milioni: ma quanti sono in realtà?) confermano l'affermazione ed è, quindi, logico che ogni volta che si parla di tagli alla spesa pubblica si punti il dito sulle pensioni di invalidità.

Se ci fermiamo, però, ai soli numeri (ammesso che siano credibili) avremmo un quadro distorto della realtà.

Quando si parla di invalidi, non si può generalizzare: con lo stesso termine si accomunano fenomeni sociali del tutto diversi. Cosa accomuna, per esempio, un bambino portatore di handicap con un autotrasportatore rimasto infortunato sul lavoro, oppure con un militare vittima del dovere?

Va, poi, anche detto che non tutti gli invalidi hanno lo stesso trattamento, né fanno capo allo stesso Ente gestore. E, come se non bastasse, non tutti gli enti dispongono di apparati statistici aggiornati e credibili. Fa eccezione l'Inps, che ha un monitoraggio continuo dei titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità parziale. In questa vera e propria torre di Babele degli inabili, vediamo di fare chiarezza e di dare a Cesare quel che è di Cesare.

Sul fronte delle invalidità "facili" l'INPS ha le carte in regola: il numero delle pensioni di invalidità erogate da quest'Ente è diminuito nel corso degli anni, a fronte di una crescita degli occupati (soprattutto tra i lavoratori autonomi).

Il calo del numero di queste pensioni non dipende, però, solo da severi controlli sanitari, ma soprattutto ad una legge del 1984 (la n.222) che ha introdotto criteri medici più severi e norme amministrative più chiare.

La legge n° 222 del 1984 ha previsto due diversi tipi di pensione a seconda delle condizioni valutate dal medico legale e della residua capacità lavorativa del lavoratore richiedente.

Assegno ordinario di invalidità di invalidità: pensione categoria AOI (legge n°222/1984 art. 1)

E' considerato invalido il lavoratore (la legge parla più correttamente di "assicurato") "l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La legge introduce per la prima volta il concetto di capacità lavorativa in attività confacenti. Cosa significa?

Una cosa semplicissima: la stessa patologia può dare diritto o meno all'assegno ordinario di invalidità in relazione all'attività svolta.

A mo' di esempio, si pensi a due lavoratori, uno addetto a lavorazioni pesanti e faticose e l'altro addetto a mansioni impiegatizie, con la stessa (ammesso che ciò sia possibile) ernia discale.

Al lavoratore addetto addetto a lavorazioni pesanti l'assegno sarà quasi sicuramente riconosciuto non altrettanto si può affermare nel caso dell'impiegato; questo per il concetto di "occupazioni confacenti" dove per confacenti si intende quello che il lavoratore ha sempre fatto o sta facendo.

All'assegno ordinario non è da considerarsi una vera e propria pensione in quanto viene riconosciuto per un periodo di tre anni rinnovabili a domanda. Al terzo rinnovo l'assegno diventa definitivo.

La titolarità dell'assegno è compatibile con qualsiasi attività lavorativa.

L'importo dell'assegno viene calcolato sulla contribuzione accreditata al momento della domanda secondo le regole generali.

Pensione ordinaria di inabilità: pensione categoria IO (legge n° 222/1984 art. 2)

"Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa."

La differenza sostanziale con l'assegno sta nel fatto che per la pensione ordinaria di inabilità è richiesta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

La concessione della pensione di inabilità è quindi subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa alle dipendenze a e alla eventuale cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi (Art.- Comm- CD/CM).

L'importo dell'assegno viene calcolato sulla contribuzione accreditata al momento della domanda maggiorata della contribuzione "teorica" che il lavoratore avrebbe maturato fino al compimento dell'età pensionabile (ante legge n° 503/1992) vale a dire:

- 55 anni per le lavoratrici dipendenti;
- 60 anni per i lavoratori dipendenti
- 60 anni per le lavoratrici autonome
- 65 anni per i lavoratori autonomi.

La maggiorazione contributiva viene calcolata fino al raggiungimento, al massimo, di 2080 contributi settimanali (40 anni).

Per individuare il lavoratore "dipendente" o "autonomo" si fa riferimento alò fondo pensione che liquida la pensione.

Requisiti contributivi per entrambe le prestazioni

Il requisito contributivo per poter chiedere queste prestazioni è unico: occorrono almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la domanda.

Invalidi per l'INAIL

Nella galassia delle invalidità c'è anche il pianeta INAIL che garantisce, al lavoratore divenuto invalido per un infortunio o una malattia professionale, prestazioni di natura medico-legale o economica. In caso di infortunio sul lavoro, al lavoratore assicurato presso l'INAIL spettano queste prestazioni:

- un' indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente, quando l'attitudine al lavoro viene ridotta in via permanente in misura superiore al 15 per cento;
- Un'indennità una tantum per danno permanente riconosciuto dal 6% al 15%
- una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto, in caso di morte.

Le rendite, rivestendo la caratteristica di "risarcimento" per danno subito a seguito infortunio, non sono assoggettate all'IRPEF a differenza della indennità giornaliera temporanea che ha natura sostitutiva del salario.

Invalidi INPDAP: dipendenti pubblici

Anche per i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP sono previste pensioni in caso il lavoratore abbia una ridotta capacità lavorativa.

Le cose sono un po' più complicate rispetto all'INPS: le prestazioni sono diverse così come i requisiti sia sanitari che contributivi.

Inabilità assoluta e permanente alla mansione

L'inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La pensione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente.

Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; il lavoratore può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto

Per ottenere l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il lavoratore è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La pensione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS .

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto

Per ottenere l'inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
- anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo della prestazione

La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:

- per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile
- per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.

Inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)

La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.

Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.

Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.

Invalidi Civili

Mentre il numero degli invalidi INPS diminuisce, continua a crescere senza sosta il numero di coloro che si rivolgono alle ASL (dal settembre del 1998 è affidato all'INPS il compito di liquidare queste pensioni) per ottenere un sussidio economico collegato a uno stato di invalidità.

Come se non bastasse, le notizie di "ciechi" che vedono e di "paralitici" che giocano a pallone non fanno più scalpore. E' questo il segno che nel "pianeta invalidità civile" qualcosa, nel passato, non

è andato nel verso giusto e che tra i tanti invalidi ci sia nascosto anche qualche “furbacchione” o qualche ex-invalido “miracolato”.

Per ottenere la pensione di invalidità civile non occorre aver versato contributi previdenziali; è solo indispensabile essere riconosciuti, dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità, affetti da una minorazione, congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Per le sei categorie di invalidi (non autosufficienti, invalidi totali e parziali, ciechi assoluti e parziali e sordomuti) sono previste prestazioni, economiche o di altra natura, diverse a seconda del grado e del tipo di invalidità o del reddito posseduto.

Per gli invalidi civili il grado minimo per aver diritto ad una prestazione economica è pari al 74%. E' possibile, così, ottenere, la pensione vera e propria, l'assegno mensile, l'indennità di accompagnamento o altre indennità similari previste per i ciechi e i sordomuti.

Invalidi per il Ministero del Tesoro- Pensioni di guerra

Tra le schiere degli invalidi, non vanno dimenticati le migliaia di italiani, che a più di sessant'anni dall'ultimo conflitto, beneficiano di una pensione per lesioni o infermità contratte in guerra. Spesso non si tratta di veri e propri reduci perché questo tipo di pensioni compete, oltre che ai militari ed agli appartenenti ai corpi assimilati alle forze armate, anche ai civili quando, per fatti bellici, abbiano riportato danni fisici incidere sulla loro capacità lavorativa. Ad essi, poi, lo Stato riconosce, in aggiunta alla pensione, anche altre provvidenze.

Basti pensare alle agevolazioni per il collocamento al lavoro, all'esenzione dai tickets sanitari o, addirittura, alle facilitazioni ferroviarie. Non tutti, però, gli invalidi di guerra sono trattati alla stessa maniera: queste facilitazioni sono differenziate in relazione al tipo di infermità riportato ed al reddito posseduto.

Ma non è finita qui!

Altre Invalidità

Esistono anche prestazioni per l'invalidità e l'inabilità nelle svariate casse professionali:

- ENPAM (medici)
- Cassa Geometri
- INPGI (giornalisti)
- INARCASSA (Architetti e ingegneri)
- Ecc. ecc.

Ogni cassa ha le sue regole e sarebbe inutile elencarle tutte!



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"